

XV Legislatura

Attività Parlamentare – Primo Firmatario

DDL [7]

1) DDL N.448 del 23.07.09 - Disposizioni per consentire il passaggio da TARSU a TIA

Gruppo Parlamentare: PDL

Firmatari: Leontini Innocenzo (PDL) • D'Asero Antonino (PDL) • Oddo Camillo (PD)

Argomenti: • Tributi

Organo d'Esame: Non Assegnato

Iter

Attuale:

29 lug 2009 Rinvio Commissione SECONDA Seduta n. 106 AULA

Storico:

23 lug 2009 Assegnato per esame Commissione SECONDA

23 lug 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 88 0200 Commissione SECONDA

23 lug 2009 Richiesto parere Comitato qualità legislazione Seduta n. 88 0200

Commissione

SECONDA

23 lug 2009 Esitato per Aula Seduta n. 88 0200 Commissione SECONDA

28 lug 2009 Annunziato Seduta n. 104 AULA

28 lug 2009 Annunzio assegnazione Seduta n. 104 AULA

28 lug 2009 Parere espresso Comitato qualità legislazione Seduta n. 29 1600 Comitato per la qualità della legislazione

DISEGNO DI LEGGE (n. 448/A)

-----0-----

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

Presentata il 23 luglio 2009

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge, di iniziativa parlamentare, mira ad assicurare l'applicazione nella Regione delle disposizioni già previste dall'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque della Sicilia dell'8 agosto 2003, n. 885.

La Commissione, approvando all'unanimità le norme che si sottopongono all'esame dell'Aula, ha inteso così assicurare, valutandone l'urgenza ed indifferibilità, il passaggio graduale dell'applicazione dalla TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) alla TIA (tariffa igiene ambientale). Si è voluto così garantire, ai comuni, le necessarie risorse finanziarie, non compromettendo il precario equilibrio finanziario delle autorità d'ambito nonché del bilancio degli stessi comuni, vincolati dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE

Disposizioni urgenti per consentire il passaggio dalla Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) alla Tariffa di igiene ambientale (TIA)

Art. 1.

Disposizioni concernenti l'applicazione della TIA

1. Alla fine di consentire il passaggio da TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) a TIA (tariffa igiene ambientale), previsto dall'articolo 5, comma 2 quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2009, n. 13, e non compromettere l'equilibrio finanziario delle autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti nonché degli enti territoriali sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari previste dall'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque della Sicilia dell'8 agosto 2003, n. 885.

2. Sono fatti salvi gli atti di determinazione della tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni adottati dalle società d'ambito.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

2) DDL N.431 del 7.05.09- Norme urgenti per lo sviluppo

Gruppo Parlamentare: PDL

Firmatari: Leontini Innocenzo (PDL) • Maira Raimondo (UDC) • Leanza Nicola (MPA)

Argomenti: •Agricoltura• Cultura• Enti locali• Industria• Lavoro• Protezione civile

Organo d'Esame: 2. Seconda Commissione - Bilancio

Iter

Attuale:

12 mag 2009 Annunzio assegnazione Seduta n. 90 AULA

Storico:

08 mag 2009 Assegnato per esame Commissione SECONDA

08 mag 2009 Assegnato per parere Commissione PRIMA

08 mag 2009 Assegnato per parere Commissione TERZA

08 mag 2009 Assegnato per parere Commissione QUINTA

12 mag 2009 Annunziato Seduta n. 90 AULA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge che oggi si sottopone alla vostra valutazione contiene delle norme urgenti che, come d'intesa con il Governo, nella discussione della legge finanziaria appena approvata, si presentano alla vostra valutazione nella consapevolezza che sono attese dalla Sicilia.

Come è noto l'urgenza dell'approvazione della finanziaria ha fatto sì che in sede di discussione della stessa si è preferito spostare la discussione su queste norme in uno strumento diverso come un apposito disegno di legge.

L'articolo 1 presenta disposizioni riguardanti la produzione in Sicilia di opere cinematografiche e di audiovisivo che riteniamo essere certamente il sistema principe' tra le attuali forme di promozione in quanto trasmissione di conoscenza di un territorio.

L'articolo 2 contiene provvedimenti per i comuni messinesi della zona tirrenica individuati con apposita Delibera di Giunta regionale e per i comuni costieri e montani della zona ionica che vanno da Scaletta Zanclea a Sant'Alessio Siculo.

L'articolo 3 contiene norme in materia di formazione professionale.

L'articolo 4, contributo annuo a titolo di sostegno per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ai comuni capoluogo di provincia.

L'articolo 5, integrazione del fondo CRIAS sul credito agevolato.

L'articolo 6, norme in favore del personale degli enti locali della Sicilia che hanno deliberato il dissesto.

L'articolo 7 disposizioni concernenti l'E.S.A.

L'articolo 8, contiene disposizioni sui consorzi di bonifica.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Produzione in Sicilia di opere cinematografiche e di audiovisivo

1. Al fine di incentivare la produzione in Sicilia di opere cinematografiche e di audiovisivo, in tal modo rafforzando e qualificando le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali ed internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere e promuovere la conoscenza e l'immagine dell'Isola, la Regione promuove la realizzazione e l'allestimento, da parte di soggetti pubblici e privati, di strutture, spazi e centri dedicati alla produzione cinematografica e audiovisiva e favorisce l'accesso alle risorse previste dai programmi regionali per i settori produttivi e a quelle previste dallo Stato e dall'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di pubblici appalti, a sottoscrivere convenzioni per la realizzazione in Sicilia di opere cinematografiche e di audiovisivi con soggetti pubblici e privati che siano operanti da almeno tre anni nel settore e che, nel medesimo settore, abbiano realizzato, nel biennio precedente alla data di stipula, un fatturato pari ad almeno il 50 per cento del valore della convenzione di affidamento.

3. L'individuazione delle opere cinematografiche e degli audiovisivi ha luogo mediante selezione pubblica, affidata a tre esperti che integrano, a tal fine, il Nucleo di Valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, ove nello stesso nucleo non siano già presenti le necessarie professionalità.

4. L'Assessore regionale per i beni culturali,

ambientali e per la pubblica istruzione si avvale del Nucleo di Valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, anche per la individuazione di opere la cui realizzazione assuma particolare rilievo per le finalità di cui al comma 3 e che, per le loro caratteristiche di unicità, possano essere oggetto di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Con le medesime modalità di valutazione dell'investimento, l'affidamento diretto può avere, altresì, luogo per le opere cinematografiche e gli audiovisivi che costituiscano completamento o sviluppo di progetti già realizzati nel biennio precedente.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si fa fronte mediante gli impegni di spesa previsti nel Piano Attuativo Regionale (PAR) della Regione siciliana 2007/ 2013, interventi audiovisivi.

Art. 2.

Provvedimenti per i comuni della zona tirrenica individuati con apposita delibera di Giunta regionale e per i comuni costieri e montani della zona ionica che vanno da Scaletta Zanclea a Sant'Alessio Siculo siti nella provincia di Messina

1. Ai comuni della zona tirrenica individuati con apposita delibera di Giunta regionale e ai comuni costieri e montani della zona ionica che vanno da Scaletta Zanclea a Sant'Alessio Siculo siti nella provincia di Messina, al fine di garantire la copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal Dipartimento regionale della Protezione civile per gli eventi alluvionali del 2008 e del 2009, è autorizzata l'assegnazione di 5.000 migliaia di euro.

2. La somma di cui al comma 1 è così suddivisa: 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni della zona tirrenica, 1.000 migliaia di euro in favore dei comuni della zona ionica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'anno 2009, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2., capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione.

Art. 3.

Norme in materia di formazione professionale

1. Al fine di garantire ai minori in uscita dal primo ciclo di istruzione, l'iscrizione diretta e la frequenza per l'anno 2009/2010 ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale, progettati e realizzati nell'ambito del sistema della formazione professionale per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e l'adempimento dell'obbligo di istruzione, a norma dell'articolo 2, comma

1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dei commi 622 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quota parte della disponibilità dell'U.P.B. 9.2.1.3.2, capitolo 372522, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009, destinata ad integrazione dei finanziamenti statali previsti dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, onde assicurare l'avvio delle attività formative entro settembre 2009, contestualmente a quelle scolastiche.

Art. 4.

Contributo annuo a titolo di sostegno per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ai comuni capoluogo di provincia

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, a concedere ai comuni capoluogo di provincia un contributo annuo a titolo di sostegno per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito in maniera proporzionale rispetto alla popolazione residente risultante dai dati ufficiali ISTAT. Per queste finalità è autorizzato un limite di impegno ventennale di 15.000 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, al quale si provvede ai sensi dell'articolo 3, lettera 1), della legge regionale n. 10 del 1999.

Art. 5.

Integrazione del fondo CRIAS sul credito agevolato

1. Ad integrazione del fondo unico gestione separata da destinare agli interventi concessi dalla CRIAS e previsti dalle vigenti normative sul credito agevolato, di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzato uno stanziamento pluriennale dal 2009 al 2011 nella misura di 5 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario, destinato agli interventi di cui agli articoli 48 e 52, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

2. Per le finalità previste dal presente articolo, la CRIAS è autorizzata, per attualizzare gli interventi, al ricorso al mercato creditizio e finanziario.

Art. 6.

Norme in favore del personale degli enti locali della Sicilia che hanno deliberato il dissesto

1. In applicazione dell'articolo 259, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo del 18 agosto

2000, n. 267, negli enti locali della Sicilia che hanno deliberato il dissesto in osservanza alla normativa nazionale, il personale già in servizio o che è stato collocato in disponibilità, assunto o nominato per effetto di leggi regionali ed il cui onere risulta a carico del bilancio regionale, e posto in aggiunta alla pianta organica rideterminata ai sensi del comma sesto dello stesso articolo 259.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con la quota di trasferimenti del fondo autonomie locali consolidata per detto personale con l'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, e per la differenza con uno stanziamento di spesa aggiuntivo da porre a carico del bilancio della Regione.

Art. 7.

Disposizioni concernenti l'E.S.A.

1. Per i fini istituzionali dell'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo straordinario, per l'anno 2009, di 3.000 migliaia di euro. Alla relativa spesa si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1.

2. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione a decorrere dal biennio 2008/2009 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente Sviluppo Agricolo entro l'esercizio finanziario 2009.

Art. 8.

Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica, nel quadro generale degli indirizzi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, realizzano il Piano generale per l'irrigazione e la bonifica finalizzato all'ottimizzazione della risorsa idrica in agricoltura attraverso una migliore utilizzazione delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili, da attuarsi mediante un miglioramento organizzativo che preveda anche la centralizzazione di alcuni servizi consortili.

2. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Consorzi di bonifica sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni e dal contratto nazionale di riferimento.

3. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, sono rinnovati sino al 31 dicembre 2009.

4. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono confermate fino al 31 dicembre 2009 e sono utilizzate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, per l'intero anno

solare. Le relative risorse finanziarie sono assegnate in funzione del piano generale per l'irrigazione e la bonifica.

5. Le risorse umane non rientranti nel comma 4 concorrono, solo ed esclusivamente nei Consorzi in carenza di organico, alla realizzazione del Piano generale per l'irrigazione e la bonifica purché già in servizio nei Consorzi di bonifica alla data del 31 dicembre 2007.

6. I provvedimenti di applicazione del presente articolo sono adottati anche in deroga all'articolo 32 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45. Al di fuori di tale applicazione è fatto comunque divieto ai Consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma e con qualsiasi imputazione contabile sia a carico della Regione che a carico dei Consorzi.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

3) DDL N. 386 del 19.03.09 - Norme di semplificazione e agevolazione dell'attività edilizia

Gruppo Parlamentare: PDL

Firmatari: **Leontini Innocenzo (PDL)** • Torregrossa Raimondo (PDL)• Bosco Antonino (PDL)• Limoli Giuseppe (PDL)• Campagna Alberto (PDL)• Corona Roberto (PDL)• Beninati Antonino (PDL)• Caronia Maria Anna (Misto)• Marinese Ignazio (PDL)• D'Asero Antonino (PDL)• Pogliese Salvatore (PDL)• Buzzanca Giuseppe (PDL)• Adamo Giulia (Misto)• Leanza Edoardo (PDL)• Caputo Salvino (PDL)• Scammacca Della Bruca Guglielmo (PDL)• Falcone Marco (PDL)• Vinciullo Vincenzo (PDL)• Aricò Alessandro (PDL).

Argomenti: • Edilizia

Organo d'Esame: Iter concluso

Iter

Attuale:

16 set 2009 Concluso

Storico:

23 mar 2009 Assegnato per esame Commissione QUARTA

24 mar 2009 Annunziato Seduta n. 76 AULA

24 mar 2009 Annunzio assegnazione Seduta n. 76 AULA

31 mar 2009 Abbinamento con ddl 209; ddl 394; - VEDI ddl 386 Seduta n. 45 0400 Commissione QUARTA

07 apr 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 47 0400 Commissione QUARTA (AUDIZIONI)

08 apr 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 48 0400 Commissione QUARTA (AUDIZIONI)

15 apr 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 49 0400 Commissione QUARTA (AUDIZIONI)

16 set 2009 Abbinamento con ddl 404; ddl 459; - VEDI ddl 459 Seduta n. 60 0400 Commissione QUARTA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la presente iniziativa legislativa trae origine dal dibattito in corso in queste settimane a livello nazionale sulla possibilità di rilanciare l'attività edilizia con interventi normativi di semplificazione e agevolazione, al fine di contrastare gli effetti di una crisi sempre più avvertita - anche in Sicilia - nel comparto edilizio. Insieme a detto risultato, vi è poi l'obiettivo di migliorare il patrimonio edilizio esistente e la qualità abitativa degli immobili, favorendo altresì l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

Il presente disegno di legge - nel dar seguito alle prime indicazioni provenienti dal Governo nazionale -

recepisce sostanzialmente il testo normativo approvato dalla Giunta della Regione Veneto e sottoposto in atto all'esame del Consiglio regionale. Ciò nel presupposto che la Regione Sicilia, che pure gode di potestà esclusiva in materia urbanistica, debba muoversi prontamente nel solco di quanto stanno già normando altre regioni, alle quali non si può certo rivolgere l'addebito di non tenere nella giusta considerazione l'esigenza di un corretto e ordinato assetto urbanistico del proprio territorio.

Di seguito si procede ad illustrare il contenuto degli articoli del disegno di legge, premettendo sin da adesso che l'articolato attende di essere ulteriormente arricchito del contributo che in sede di istruttoria parlamentare in Commissione vorranno verosimilmente fornire anche le associazioni di categoria e gli operatori del comparto invitati in audizione.

L'articolo 1 introduce le finalità dell'iniziativa legislativa, che si propone di promuovere interventi edilizi per migliorare la qualità abitativa e favorire l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. Il comma 2 ricomprende nell'ambito di intervento del legislatore anche gli edifici soggetti a forme di tutela, facendo salvo in ogni caso il rispetto della vigente normativa e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici per il rilascio delle autorizzazioni.

L'articolo 2 prevede la possibilità di ampliare gli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie se adibiti ad uso diverso. L'incremento di volumi e superficie nei limiti del 20 per cento delle costruzioni - restando fermo il rispetto della legislazione vincolistica comunque richiamato dal comma 2 dell'articolo 1 - consentirà una tipologia di interventi che miglioreranno il patrimonio edilizio dei proprietari delle case. Nel caso di opere di ampliamento edilizio all'interno di condomini, resta altresì ferma la necessità che detti interventi siano realizzati compatibilmente con quanto previsto dalla normativa condominiale. Ciò comporterà - ove previsto - il consenso dei condomini e il rispetto in ogni caso della sicurezza statica dell'edificio e del decoro architettonico.

L'articolo 3 introduce una misura di sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio consentendo la demolizione con conseguente ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 1989. Ciò permetterà di ricostruire immobili abbandonati o fatiscenti, rispettando gli odierni standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Costituirà altresì un volano importante per la crescita del comparto dell'edilizia con positive ricadute sul tessuto economico dei comuni. Inoltre il comma 2 prevede la possibilità di realizzare interventi di demolizione e integrale ricostruzione anche su area diversa da quella originariamente occupata dal fabbricato, sempre che sia a ciò destinata dagli strumenti urbanistici, con l'ulteriore

facoltà concessa di aumentare fino al 30 per cento il volume degli edifici residenziali e fino al 30 per cento la superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, il comma 3 prevede che in detti casi la percentuale di incremento volumetrico o di superficie possa essere ulteriormente aumentata fino al 35 per cento.

L'articolo 4 contempla interventi per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici. A tal riguardo si prevede che le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni e che siano finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici non concorrano a formare cubatura, possano essere realizzate anche in zona agricola e siano sottoposte al regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA).

L'articolo 5 disciplina il regime del contributo di costruzione dovuto dai proprietari per gli interventi edilizi di cui agli articoli 2 e 3. E' previsto che, in caso di ampliamento di volume o della superficie coperta, il contributo sia commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. Nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario, la riduzione è pari al 60 per cento. Nella fattispecie disciplinata dall'articolo 3, il contributo di costruzione è determinato in ragione dell'80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita, con l'ulteriore riduzione del 50 per cento in caso di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario. In caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili, è prevista la facoltà per i comuni di stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione o di introdurre incentivi di carattere economico.

L'articolo 6 prevede che i comuni istituiscano ed aggiornino un elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3, onde consentire una ricognizione sullo stato degli immobili che insistono nel territorio comunale.

L'articolo 7 delimita ulteriormente l'ambito di applicazione del disegno di legge, richiedendo per gli interventi edilizi il rilascio del titolo abilitativo della concessione edilizia e prevedendo che essi riguardino in ogni caso edifici ultimati entro il 31 dicembre 2008. Le istanze per realizzare gli interventi devono essere presentate entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al fine di salvaguardare l'autonomia dei comuni in ordine alle scelte urbanistiche sull'assetto del proprio territorio, è previsto che i Comuni medesimi, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, possano escludere la possibilità di realizzare gli interventi edilizi di cui agli articoli 2 e 3, in relazione a specifici immobili o zone del

proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale. Ugualmente è prevista la facoltà dei comuni di stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento edilizio, avendo riguardo alle caratteristiche proprie delle singole zone e del diverso loro grado di saturazione edilizia. Onde salvaguardare la qualità abitativa degli immobili, si prevede che in ogni caso gli interventi edilizi siano subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al loro adeguamento derivante dal maggior carico urbanistico dovuto agli incrementi volumetrici o di superficie coperta. Si esclude altresì che gli interventi di ampliamento edilizio possano interessare immobili abusivi soggetti all'obbligo di demolizione, come pure edifici che sorgano su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo. Sono ugualmente esclusi gli edifici aventi destinazione commerciale laddove gli interventi derogano alle disposizioni in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali. Infine si introduce un'espressa clausola di salvaguardia delle previsioni contenute nel codice di beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni) per gli immobili aventi valore culturale o paesaggistico.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1. Finalità

1. La Regione promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo della fonti di energia rinnovabile.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa vigente o dagli strumenti urbanistici e territoriali.

Art. 2. Interventi edilizi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati a uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti a uso diverso.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è realizzato in

contiguità rispetto al fabbricato esistente; ove ciò risulti materialmente o giuridicamente impossibile può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.

3. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1.

Art. 3.

Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e integrale ricostruzione, anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali, che prevedano aumenti fino al 30 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 30 per cento della superficie coperta per quelli adibiti a uso diverso.

3. La percentuale di cui al comma 2 può essere elevata fino al 35 per cento in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

4. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area diversa ai sensi del comma 2, l'area originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere gravata da un vincolo di inedificabilità.

Art. 4.

Interventi per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici

1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte alla denuncia di inizio attività (Dia), di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive
modifiche e integrazioni.

3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.

Art. 5.

Oneri

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, il contributo di costruzione è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. La riduzione è pari al 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

2. Il contributo di costruzione per gli interventi di cui all'articolo 3 è determinato in ragione dell'80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita ed è comunque ulteriormente ridotto del 50 per cento in caso di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

3. I comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione o incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.

Art. 6.

Elenchi

1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono a istituire e aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 7.

Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'istanza intesa a ottenere il titolo abilitativo per gli interventi di cui all'articolo 2 non può riguardare fabbricati ultimati dopo il 31 dicembre 2008.

3. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui

agli articoli 2 e 3 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale, come pure stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del diverso loro grado di saturazione edilizia.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti.

6. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie ai fabbricati, anche parzialmente, abusivi soggetti all'obbligo della demolizione, così come agli edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo.

7. La presente legge non può essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali.

8. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni per gli immobili aventi valore culturale o paesaggistico.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

4) DDL N. 330 del 19.12.08 - Recepimento del DPR 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

Gruppo Parlamentare: PDL

Firmatari: Leontini Innocenzo (PDL)

Argomenti: • Edilizia

Organo d'Esame: 4. Quarta Commissione - Ambiente e Territorio

Iter

Attuale:

20 gen 2009 Annuncio assegnazione Seduta n. 59 AULA

Storico:

19 dic 2008 Annunziato Seduta n. 56 AULA

12 gen 2009 Assegnato per esame Commissione QUARTA

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

la disciplina dell'attività edilizia è governata da una notevole quantità di norme e disposizioni di vario rango, sia a livello nazionale che regionale, che si sono nel tempo succedute e, in taluni casi, sovrapposte formando un corpus normativo caratterizzato da estrema frammentarietà e difficile interpretazione ed applicazione e non scevro da contraddizioni.

Il presente disegno di legge risponde alla necessità di dare sistemazione organica alla materia edilizia per mezzo di un testo unico che, partendo dal decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tenga in conto le peculiarità della normativa vigente nella regione Sicilia.

Il recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia oggetto della presente relazione, nel seguito detto semplicemente 'Testo unico', riunisce e coordina:

- a) le norme relative alla definizione degli interventi edilizi
- b) le norme sui titoli abilitativi all'intervento edilizio;
- c) le norme in tema di agibilità degli edifici;
- d) le norme in tema di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

Il Testo unico contiene i principi fondamentali e generali e detta disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia sotto il profilo strettamente edilizio, rimanendo ferme tutte le altre disposizioni speciali riguardanti settori specifici che pure hanno rilevanza sulla stessa attività edilizia quali quelle in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e quelle relative agli impianti produttivi; definisce inoltre gli interventi edilizi ed il contenuto necessario del regolamento edilizio comunale attraverso il quale i comuni esercitano la propria autonomia normativa e statutaria.

Il Testo unico disegna un nuovo modello organizzativo degli uffici comunali preposti alla gestione dell'attività edilizia mediante l'introduzione dello sportello unico per l'edilizia che cura tutti i rapporti fra il privato e l'amministrazione e, ove occorra, con le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio: si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana' in quanto, mentre fino ad oggi era il cittadino a dover curare tutte le incombenze necessarie all'acquisizione di pareri ed atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento edilizio, adesso è attribuito allo sportello unico anche il compito di acquisire tali pareri ed atti di assenso, direttamente o mediante conferenza di servizi, ove questi non siano già stati allegati alla richiesta.

Il Testo unico contiene un efficace ridisegno dei titoli abilitativi all'attività edilizia i cui interventi vengono suddivisi in:

- attività edilizia libera;
- interventi subordinati al rilascio del permesso di costruire;
- interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

Il permesso di costruire', che, in qualche modo, prende il posto della attuale concessione edilizia, è fortemente innovativo già dalla denominazione, in quanto lascia chiaramente intendere che lo jus aedificandi non è più una concessione', cioè non discende dall'autorità che lo concede essendo connaturato alla proprietà ma, in quanto permesso' è sottoposto, nell'interesse comune e per la salvaguardia di superiori valori, ad un regime di governo e controllo amministrativo. Inoltre sono stati ridotti i tipi di intervento sottoposti a permesso di costruire rispetto a quelli oggi sottoposti a concessione riducendoli ai soli casi che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia, necessitano di essere particolarmente attenzionati.

Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è mutuato da quello del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con gli opportuni adattamenti alla prassi consolidata

nella nostra Regione; in particolare è stato mantenuto l'attuale istituto del silenzio-assenso a tutela dell'interesse del cittadino in tutti quei casi in cui l'Amministrazione non si pronuncia entro il termine certo di centoventi giorni dalla richiesta.

L'istituto della denuncia di inizio attività', già anticipato con la legge 21 dicembre 2001, n. 443 conosciuta come la riforma che avrebbe permesso a ciascuno di essere padrone in casa propria', sostituisce il precedente sistema delle autorizzazioni edilizie' e delle comunicazioni'.

Gli interventi edilizi realizzabili a seguito di denuncia di inizio attività sono individuati come categoria residuale rispetto alle categorie espressamente sottoposte a permesso di costruire ed alle attività edilizie libere.

Il Testo unico unifica i termini agibilità', finora riferito alla disciplina generale relativa alla stabilità ed alla sicurezza dell'immobile, ed abitabilità', riferito invece alla disciplina dei requisiti dell'immobile rispetto a specifiche destinazioni d'uso quali quella abitativa, definendo il certificato di agibilità' quale attestato della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

La richiesta del certificato di agibilità deve essere presentata entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed il procedimento per il suo rilascio deve concludersi entro i successivi sessanta giorni: in caso contrario il certificato di agibilità si intende acquisito per silenzio-assenso.

Il Testo unico riunisce e riordina le norme attualmente vigenti ed introduce le opportune modifiche per garantire un'efficace ed efficiente attività di vigilanza sull'assetto e l'uso del territorio conseguente all'attività urbanistico-edilizia ed attribuisce e contiene specifiche norme relative alle responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività e ne specifica le sanzioni amministrative, civili, fiscali e penali.

Al fine di graduare l'introduzione della nuova normativa e di consentire ai comuni di predisporre la costituzione dello sportello unico per l'edilizia, si prevede che il Testo unico entri in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Per tutti i procedimenti amministrativi attivati prima di tale data di entrata in vigore si continua ad applicare la normativa attualmente vigente fino alla conclusione degli stessi.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Attività edilizia

Art. 1.
Applicazione dei decreto del Presidente della
Repubblica
6 giugno 2001, n. 380

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia' e successive modificazioni ed integrazioni si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

Art. 2.
Competenze degli enti locali

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 2. - 1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, disciplinano l'attività edilizia.

2. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione alla regione di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.'

Art. 3.
Definizioni degli interventi edilizi

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 3. - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) interventi di manutenzione ordinaria', gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria', le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento

conservativo', gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo sono compresi modeste modifiche dei prospetti degli edifici, relativi a chiostrine o pozzi luce, e consistenti nell'apertura, chiusura e variazione dimensionale delle aperture verso l'esterno, nel rispetto delle eventuali disposizioni dettate dai regolamenti edilizi comunali;

d) interventi di ristrutturazione edilizia', gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell'edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Nel novero degli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma sono comprese modeste rotazioni e/o traslazioni rispetto alla posizione originaria dell'edificio, nel rispetto delle eventuali disposizioni dettate dai regolamenti edilizi comunali:

e) interventi di nuova costruzione', quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

1) la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,

quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;

7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica', quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.'

Art. 4.

Regolamenti edilizi comunali

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 4. - 1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

2. Le commissioni edilizie comunali in atto istituite, si intendono abolite.

3. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo, i criteri di formazione e le modalità di funzionamento.'

Art. 5.

Sportello unico per l'edilizia

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 5. - 1. Le amministrazioni comunali,

nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia', che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.

2. Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonché delle norme comunali di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del testo unico.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

a) il parere dell'ASL nel caso in cui non possa essere sostituito dalla relazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

4. L'ufficio cura altresì, le incombenze necessarie ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della Regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;

b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

f) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;

g) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

h) il nulla osta dell'autorità competente in tema di aree naturali protette o comunque vincolate in virtù di leggi statali o regionali.'

Titolo II Titoli abilitativi

Capo I

Disposizioni generali

Art. 6.

Attività edilizia libera

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 6. - 1. Salvo ulteriori specificazioni previste dai regolamenti edilizi comunali e nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.'

Art. 7.

Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 7. - 1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

- a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) opere pubbliche e di interesse pubblico, da eseguirsi da amministrazioni statali, regionali e provinciali o da enti istituzionalmente competenti ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da effettuarsi da parte del comune territorialmente interessato;
- c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.'

Art. 8.

Attività edilizia dei privati su aree demaniali

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 8. - 1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.'

Art. 9.

Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 9. - 1. Nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione residenziale nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro. Possono altresì essere realizzati impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali che rispettino le seguenti condizioni:

1) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;

2) altezza massima non superiore a quella prevista dallo strumento urbanistico vigente per le costruzioni in zona agricola;

3) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata;

4) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 10;

5) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

6) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

7) distanze dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri 200 ad esclusione di quanto previsto per i distacchi dai cigli stradali.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al

comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.'

Capo II
Permesso di costruire

Sezione I
Nozione e caratteristiche

Art. 10.

Interventi subordinati a permesso di costruire

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 10. - 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;

d) i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili, con o senza opere edilizie, che implicino variazioni degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e che comportino maggior carico urbanistico. E' in ogni caso escluso il mutamento della destinazione d'uso degli immobili dall'uso industriale ed artigianale in quello residenziale nelle zone omogenee D) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. La variazione della destinazione d'uso degli immobili deve essere compatibile con i caratteri della zona territoriale omogenea in cui ricade l'immobile medesimo.'

Art. 11.

Caratteristiche del permesso di costruire

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 11. - 1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.'

Art. 12.

Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 12. - 1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

4. Il sindaco, su proposta del dirigente o il responsabile dello sportello unico per l'edilizia, per lo stesso periodo, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.'

Art. 13.

Competenza al rilascio del permesso di costruire

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 13. - 1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello Sportello unico per l'edilizia nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e

degli strumenti urbanistici.'

Art. 14.

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 14. - 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.'

Art. 15.

Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 15. - 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare allo sportello unico per l'edilizia la data di effettivo inizio dei lavori; tale comunicazione deve contenere inoltre l'indicazione del professionista incaricato della direzione dei lavori e dell'impresa cui si intende affidare i lavori. Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Il titolare del permesso di costruire è altresì tenuto a comunicare allo sportello unico per l'edilizia la data di ultimazione dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,

esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

3. I lavori non ultimati nel termine stabilito, sono realizzati previo rilascio di nuovo permesso per la parte non ultimata, salvo che le opere da eseguire non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo degli oneri del permesso.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.'

Sezione II Contributo di costruzione

Art. 16.

Contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 16. - 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire avviene previa corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata per un periodo non superiore a 24 mesi e con applicazione degli interessi legali. In tal caso il richiedente deve prestare le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione. A scampo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione nel rispetto dell'articolo 2 comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di

comuni in relazione:

- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41 quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

5. Ai fini dell'applicazione del presente Testo unico si continuano ad applicare le tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali:

- a) comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti e frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: 20 per cento;
- b) comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti: 22,50 per cento;
- c) comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 50.000 abitanti: 25 per cento;
- d) comuni con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti: 27,50 per cento;
- e) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: 35 per cento;
- f) insediamenti stagionali di comuni montani e collinari: 25 per cento;
- g) insediamenti stagionali di comuni costieri: 35 per cento;
- h) insediamenti turistici: 25 per cento;
- i) insediamenti artigianali e industriali: 15 per cento. Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelle parametriche si applicano integralmente.

6. Ogni tre anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono

relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative.

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato ogni tre anni dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento possono essere identificate classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. Ai fini dell'applicazione del presente Testo unico si continua ad applicare la tabella di cui al decreto dell'Assessore dello sviluppo economico dell' 11 novembre 1977.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 9.

11. La variazione di destinazione d'uso, ove consentita, comporta il conguaglio del contributo di costruzione, se dovuto.'

Art. 17.

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 17. - 1. Il contributo di cui all'articolo 16 per la parte relativa all'incidenza sul costo di costruzione non è dovuto da coloro che chiedono il permesso di costruire per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono il permesso di costruire per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che siano inseriti nei progetti biennali della predetta legge.

2. Nei casi previsti dal comma 1, gli oneri di urbanizzazione previsti dall'articolo 16 sono ridotti al 40 per cento.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi della normativa vigente in materia;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.'

Art. 18.
Convenzione tipo

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 18. - 1. I comuni deliberano uno schema di convenzione o atto d'obbligo unilaterale in conformità alla convenzione tipo di cui all'allegato al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 17 maggio 1979, n. 90.

2. Il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi è rapportato a quello definito annualmente dal Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia agevolata di cui all'articolo 9, terzo comma, del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Detto costo è comprensivo delle spese generali e dell'utile d'impresa.

3. Nel deliberare lo schema di convenzione di cui al comma 1 i comuni determinano i canoni di locazione che non devono comunque risultare superiori a quelli derivanti dall'applicazione degli articoli da 12 a 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.'

Art. 19.
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 19 - 1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri di cui al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 10 marzo 1980, n. 67 articoli 1, 2, 3, 4 e 6, e relative tabelle.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche,

commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.'

Sezione III Procedimento

Art. 20. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 20. - 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico per l'edilizia corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato che asseveri la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico discrezionali.

2. Lo sportello unico per l'edilizia, all'atto della presentazione della richiesta di permesso di costruire, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all'interessato il nome del responsabile del procedimento. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata di una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga

che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, ove tali atti di assenso non siano già allegati alla richiesta, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

8. Il termine di cui al comma 3 è aumentato di trenta giorni per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo la domanda di permesso di costruire si intende formata il silenzio-assenso.

10. Il titolare del permesso di costruire assentito con le modalità di cui al comma 9 può iniziare i lavori dandone comunicazione allo Sportello unico, previo versamento al comune del contributo di costruzione anche in forma rateizzata con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 16, calcolato in via provvisoria in base alla perizia di cui al comma 11, e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni dello Sportello unico. Il titolare del permesso di

costruire può richiedere allo Sportello unico per l'edilizia apposita attestazione comprovante l'avvenuta formazione del silenzio-assenso da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.

11. Per quanto previsto ai commi 9 e 10, prima dell'inizio dei lavori il titolare deve inoltrare allo Sportello unico una perizia giurata a firma di un professionista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e l'ammontare del contributo di costruzione dovuto in base ai articoli 16, 17 e 18, ivi comprese le modalità di versamento dello stesso anche in forma rateizzata.

12. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, lo Sportello unico deve ugualmente completare l'esame delle domande di permesso di costruire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio del permesso di costruire, il dirigente dello Sportello unico provvede all'annullamento o revoca del permesso di costruire assentito ai sensi del comma 9 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

13. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.'

Art. 21.

Trascrizione e controllo partecipativo del permesso di costruire

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 21. - 1. Il permesso di costruire, ovvero l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso di cui al comma 9 dell'articolo 20 con allegata la perizia giurata di cui al comma 11 dell'articolo 20, deve essere trascritto, a cura del comune e a spese del richiedente, presso la Conservatoria dei pubblici registri immobiliari in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

2. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni a decorrere dal primo giorno festivo successivo all'emanazione dell'atto.

3. Chiunque ha diritto di prendere visione presso

gli uffici comunali delle domande e dei permessi di costruire assentiti anche con le modalità di cui al comma 9 dell'articolo 20.

4. I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copia degli atti di cui al comma 3, ponendo a carico del richiedente le spese per la loro riproduzione.'

Capo III
Denuncia di inizio attività

Art. 22.

Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato come segue:

Art. 22. - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. E' realizzabile mediante denuncia di inizio attività il recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati che risultino regolarmente realizzati alla data del 30 novembre 2005 e relativi ad edifici esistenti e regolarmente realizzati alla medesima data destinati in tutto o in parte a residenza, fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

4. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi chiusi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei

seminterrati è consentito attraverso interventi edilizi, anche con la realizzazione di nuovi solai interni o la sostituzione dei solai esistenti anche a diversa quota d'imposta, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto di seguito:

a) il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze;

b) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa;

c) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40;

d) gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione;

e) il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

6. Per gli interventi relativi al recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati da effettuare nelle zone territoriali omogenee A' di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che la zona interessata risulti o meno sottoposta a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non reso. E' fatto salvo l'obbligo, ove previsto, delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ove previsto.

7. Le opere assentite ai sensi del comma 3 comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16, calcolati secondo le tariffe

approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla Regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale rivalutata, che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività presentata dal richiedente.

8. E' realizzabile mediante denuncia di inizio attività la variazione della destinazione d'uso degli immobili, con esclusione dei casi di cui all'articolo 10 lettere c) e d). La variazione della destinazione d'uso degli immobili deve essere compatibile con i caratteri della zona territoriale omogenea in cui ricade l'immobile medesimo. In tutti i casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo 37 ed il conguaglio del contributo di costruzione se dovuto.

9. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificchino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate nell'articolo 2, lettera a) del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini di quanto disposto dal presente comma non è considerato aumento delle superfici utili la realizzazione, l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse.

10. E' realizzabile mediante denuncia di inizio attività, in quanto non è da considerare aumento di superficie utile o di volume, né modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di balconi, verande e terrazze di collegamento con struttura precaria e/o la copertura di spazi interni agli edifici quali chiostrine e pozzi luce con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di edifici soggetti a vincolo o ricadenti in aree sottoposte a vincolo.

11. Sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Sono assimilate alle verande tutte le strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate e regolarmente realizzate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

12. La realizzazione delle opere di copertura di spazi interni con strutture precarie è subordinata al versamento a favore del comune dell'importo di

cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie coperta o sottoposta a chiusura con struttura precaria. Nel caso di chiusura di verande o balconi con strutture precarie l'importo dovuto è di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.

13. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.

14. Il proprietario o l'avente titolo su immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, ne può in alcun modo essere variata l'utilizzazione originaria delle superfici oggetto di intervento.

15. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività :

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) e d);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. Gli interventi di cui al presente comma sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16.

16. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2,

3, 8, 9 e 10 senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.

17. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 15 del presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 23.

Disciplina della denuncia di inizio attività

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 23. - 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una apposita relazione a firma di un professionista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza ed igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione del professionista incaricato della direzione dei lavori e dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito

non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessario per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il professionista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

8. Per le sole opere interne di cui al comma 9 dell'articolo 22 i regolamenti edilizi comunali possono stabilire apposita disciplina che consenta la presentazione della denuncia di inizio attività in forma semplificata, anche senza l'ausilio di elaborati grafici e senza l'obbligo del certificato di collaudo finale di cui al comma 7.'

Titolo III Agibilità degli edifici

Capo I Certificato di agibilità

Art. 24. Certificato di agibilità

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 24. - 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.'

Art. 25.

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 25. - 1. Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

- a) certificazione di avvenuto accatastamento dell'edificio;
- b) dichiarazione sottoscritta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all'avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
- c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesti la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico per l'edilizia, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all'interessato il nome del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
- b) certificato del competente ufficio tecnico della Regione, di cui all'articolo 62, attestante la

conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al Capo IV della parte II;

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), in caso di presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 20, comma 1, il termine per la formazione del silenzio assenso è di novanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di sessanta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.'

Art. 26.

Dichiarazione di inagibilità

1. L'articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è così modificato:

Art. 26. - 1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.'

Titolo IV

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Capo I

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Art. 27.

Vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia e responsabilità

1. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 27. - 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle

modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il soprintendente, su richiesta della Regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.'

Art. 28.

Vigilanza su opere di amministrazioni statali

1. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 28. - 1. Compete all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente accertare che le opere da eseguirsi dalle amministrazioni statali o da enti statali istituzionalmente competenti non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

2. Sono fatte salve le opere destinate alla difesa nazionale.

3. Ferme restando le norme contenute nell'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, per le opere che non risultano di competenza comunale ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a trasmettere, per conoscenza, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente copia del progetto con l'attestazione di conformità allo strumento urbanistico vigente.

4. Nel caso che le opere di competenza statale o regionale vengano eseguite senza il visto di conformità, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale interessato è tenuto ad informare l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che è tenuto a disporre la sospensione dei lavori in pendenza della regolarizzazione della pratica amministrativa.'

Art. 29.

Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività

1. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 29. - 1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente Capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso l'opera, fornendo al dirigente o responsabile del

competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, in caso contrario il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.'

Capo II Sanzioni

Art. 30. Lottizzazione abusiva

1. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 30. - 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto

edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei dividendi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei dividendi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 9.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere

stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.'

Art. 31.

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 31. - 1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo

che con deliberazione consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e trasmette ogni mese all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un elenco contenente le ordinanze di sospensione dei lavori, le ingiunzioni alla demolizione, gli accertamenti di ottemperanza o di inottemperanza alle ingiunzioni a demolire, le immissioni in possesso, le trascrizioni presso il pubblico registro immobiliare nonché le ordinanze di demolizione, ivi comprese quelle di cui al comma 6, disposte nel mese. Tali elenchi devono essere redatti e trasmessi con le modalità stabilite dal Dipartimento urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sulla scorta degli elenchi trasmessi, dispone gli interventi di propria competenza.

9. I provvedimenti e gli adempimenti di cui all'articolo 27 e quelli di cui ai commi precedenti sono atti dovuti per il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale. Nel caso di inerzia comunale, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a diffidare il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale e adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 15.

12. E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio', per le finalità di cui all'articolo 32, comma 13, della legge 24 novembre 2003, n. 326. I comuni sono tenuti a fornire a detto Osservatorio ogni informazione dallo stesso richiesta per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali.'

Art. 32.

Determinazione delle variazioni essenziali

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 32. - 1. Si ha variazione essenziale rispetto al progetto approvato quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento;

c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento;

d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti;

e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'articolo 3;

f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

2. Le variazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative.

3. Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a metri quadrati mille, la percentuale indicata nella lettera c) del comma 1 è dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite.

4. Le variazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Inoltre le modifiche dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi non concorrono alla definizione di modifiche essenziali.

5. Qualora le modifiche indicate al comma 1 vengono introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché su immobili ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali, esse sono considerate agli effetti della presente legge come totale difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.'

Art. 33.

Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 33. - 1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.

4. Qualora le opere siano state eseguite su

immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 3. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.

5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 9.

6. E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 15, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.'

Art. 34.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 34. - 1 Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 32, comma 1. Non sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per cento.

2. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

3. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 15, eseguiti in parziale

difformità dalla denuncia di inizio attività.'

Art. 35.

Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 35. - 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. Se il responsabile dell'abuso non provvede entro il termine assegnato la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 15, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.'

Art. 36.

Accertamento di conformità

1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 36. - 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 15, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 2, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di

opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.'

Art. 37.

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 37. - 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 8, 9 e 10, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale richiede alla Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.

4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del

territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36.'

Art. 38.

Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 38. - 1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 15, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.'

Art. 39.

Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione

1. L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è modificato come segue:

Art. 39. - 1. Entro cinque anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione,

possono essere annullati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, su parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento va adottato il provvedimento di demolizione.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 15, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.'

Art. 40.

Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione

1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è modificato come segue:

Art. 40. - 1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nel caso di grave danno urbanistico dispone la sospensione o la demolizione delle opere eseguite in via sostitutiva a mezzo di commissario ad acta. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine il commissario ad acta dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 15, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.'

Art. 41.

Demolizione di opere abusive

1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 41. - 1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

5. E in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi

all'occorrenza.'

Art. 42.

Ritardato od omesso versamento del contributo
afferente
al permesso di costruire

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato:

Art. 42. -1. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.'

Art. 43.

Altre modifiche

1. Agli articoli 44, comma 2 bis e 46, comma 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole articolo 22, comma 3' sono sostituite dalle parole articolo 22, comma 15', come introdotto dalla presente legge.

Art. 44.

Abrogazione di norme

1. All'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti i seguenti commi:

3. Dalla data dell'entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, limitatamente all'articolo 36;

b) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,

limitatamente agli articoli 18 e 20;

- c) legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, limitatamente agli articoli 2, 3 e 8;
- d) legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ,articolo 11 ;
- e) legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10;
- f) legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, limitatamente all'articolo 2;
- g) legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, limitatamente agli articoli 1 e 6;
- h) legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, limitatamente all'articolo 13;
- i) legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, limitatamente agli articoli 2, comma 4, 7, 20, 27, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 50 e 53.

4. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.'

Art. 45.

Norma transitoria

1. Per tutti i procedimenti amministrativi attivati prima della data di entrata in vigore del presente Testo unico continua ad applicarsi la vigente normativa fino alla conclusione degli stessi.'

Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

5) DDL N. 318 del 5.12.08 - Norme in materia di segretari comunali e provinciali. Istituzione dell'Albo regionale, dell'Agenzia autonoma regionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e della scuola superiore della pubblica amministrazione locale della Regione.

Gruppo Parlamentare: PDL

Firmatari: **Leontini Innocenzo (PDL)**• Leanza Edoardo (PDL)• Caronia Maria Anna (MPA)• D'Asero Antonino (PDL)

Argomenti: • Enti Locali

Organo d'Esame: Iter Concluso

Iter

Attuale:

15 set 2009 Concluso

Storico:

10 dic 2008 Annunziato Seduta n. 52 AULA

19 dic 2008 Assegnato per esame Commissione PRIMA

29 dic 2008 Annunzio assegnazione Seduta n. 57 AULA

15 set 2009 Abbinamento con ddl 221; - VEDI ddl 221 Seduta n. 61 0100
Commissione PRIMA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la materia afferente lo status dei segretari comunali e provinciali è disciplinata dagli articoli 97-106 del capo II del titolo IV del T.U.E.L., adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare l'articolo 105, comma 1, del citato T.U.E.L. demanda alle Regioni a Statuto speciale la possibilità di disciplinare con propria legge la materia in esame, precisando al comma 2, che fino all'intervento del legislatore regionale trova applicazione la normativa statale.

Si è operato, quindi, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali un trasferimento di competenza dallo Stato alle Regioni ad autonomia speciale.

L'obiettivo del legislatore nazionale era quello di consentire alle Regioni a Statuto speciale un forte radicamento territoriale della struttura organizzativa dei segretari (Agenzia) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL), per

promuovere un vero decentramento in senso federalista degli ordinamenti regionali.

La disciplina dello status dei segretari e della loro formazione, trattandosi di una delle più importanti figure di vertice negli enti locali territoriali, deve, infatti, necessariamente corrispondere alle più moderne tendenze che richiedono approcci sempre più radicati nel territorio e di prossimità all'utenza.

Un'ottica che diviene sempre più determinante se si dovesse ampliare in modo più significativo la missione della Scuola (SSPAL) nei confronti della dirigenza locale, come è stato prospettato da una recente norma finanziaria (articolo 1, comma 582, legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007).

Una Scuola superiore per la dirigenza locale, inoltre, deve essere per sua natura, un'istituzione in grado non solo di erogare corsi, ma anche di alimentare la ricerca e la diffusione di una nuova cultura federalista'.

In altri termini una scuola a vocazione autonomista e territoriale che sia in grado di valorizzare la figura del segretario comunale e provinciale legato alle specificità locali.

Infatti, la elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, se da un lato ha spazzato il vecchio meccanismo centralistico che legava il segretario al Ministero degli interni, dall'altro non è stato in grado di ricostruire un modello di gestione e formazione che tenesse conto delle peculiarità locali e della legislazione regionale.

Con l'attuale disegno di legge, non si vogliono modificare gli istituti che riguardano lo status' dei segretari comunali e provinciale di cui alla legge n. 127/97, per cui sono stati sostanzialmente riconfermate le norme che attengono al ruolo ed alle funzioni del segretario (articolo 97), alla sua nomina ed eventuale revoca (che restano di competenza del sindaco o del presidente della provincia), alla disponibilità e mobilità del segretario rimasto privo di incarico.

Scopo del presente disegno di legge, è quello, invece, di rendere l'Agenzia regionale dei segretari, (che attualmente è ospitata nei locali dell'Assessorato regionale della famiglia e delle autonomie locali) e la sezione regionale della SPALL siciliana, totalmente autonome sul piano organizzativo, gestionale e finanziario, al fine di consentire alle stesse di operare con maggiore attenzione nei confronti del nostro territorio e soprattutto di rafforzare il legame ed i rapporti di collaborazione istituzionale tra la Regione e gli enti locali territoriali, anche in forza della competenze esclusive di cui gode la Regione in materia di ordinamento enti locali.

Per quanto attiene in particolare alle risorse finanziarie, il comma 5 dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 267/2000 dispone che all'Agenzia nazionale per il proprio funzionamento e per quello della Scuola è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di organizzazione e di funzionamento, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale'.

Sullo stesso fondo confluiscono i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Tali cospicue risorse vengono attualmente gestite esclusivamente dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale, che sulla base di una programmazione annuale, finanzia le spese di funzionamento delle singole Agenzie regionali e delle sezioni staccate della Scuola.

L'attuale disegno di legge prevede, invece, che le risorse del fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali territoriali della Regione, di cui al comma 5 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 267/2000, ed i proventi dei diritti di segreteria dei comuni e delle province siciliani di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, vengano attribuite all'Agenzia della Regione Sicilia.

L'Agenzia autonoma regionale, ente di diritto pubblico regionale, passerebbe, quindi, sotto la vigilanza della Regione e verrà gestita da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Regione, composto da rappresentanti dei comuni, delle province e della categoria dei segretari comunali e provinciali, analogamente a quanto stabilito in materia dalla normativa nazionale.

Il comma 6 dell'articolo 5 del disegno di legge rinvia, inoltre, ad un apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente della Regione, sentite le organizzazioni in rappresentanza di comuni e province e le organizzazioni sindacali di categoria, per disciplinare l'organizzazione, il funzionamento, l'ordinamento contabile dell'Agenzia regionale, la gestione dell'Albo e della sua articolazione in fasce professionali, nonché le modalità di reclutamento ed iscrizioni all'Albo.

Con lo stesso regolamento dovrà essere disciplinato il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ivi compresa la possibilità di estendere la formazione ai dirigenti degli enti locali siciliani anche attraverso convenzioni con l'università, istituti, enti e società di formazione e ricerca.

---O---

Art. 1.
Oggetto della legge

1. In attuazione dell'articolo 105 del Testo unico degli enti locali, adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, la presente legge disciplina lo status giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali della Regione, ne istituisce l'Albo regionale, istituisce regolandone l'organizzazione ed il funzionamento l'Agenzia autonoma regionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale siciliana.

Art. 2.
Segretari comunali e provinciali della Regione

1. I comuni e le province regionali hanno un segretario titolare dipendente dalla Agenzia autonoma regionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali di cui all'articolo 5.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività nel rispetto degli indirizzi del sindaco o del presidente della provincia, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000 il sindaco ed il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.

5. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili di servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia stato nominato. In tal caso le relative funzioni sono svolte dal segretario comunale o provinciale che ha diritto ad una indennità aggiuntiva nella misura stabilita dal contratto di lavoro.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali che prestano servizio nella Regione è disciplinato dal contratto collettivo regionale, area della dirigenza, con specifico accordo, tenuto conto per la parte giuridica del ruolo e delle funzioni del segretario e per la parte economica delle dimensioni dell'ente e delle ulteriori funzioni attribuite dal sindaco o dal presidente della provincia del trattamento economico stabilito per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente.

Art. 3.

Istituzione dell'Albo regionale

1. E' istituito l'Albo regionale dei segretari comunali e provinciali della Regione a cui si accede per concorso pubblico per titoli ed esami o per corso-concorso.

2. L'Albo regionale è ubicato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

3. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province della Regione, ridotto del numero delle sedi convenzionate, maggiorato di una percentuale determinata annualmente dall'Agenzia regionale, tenuto conto del numero dei segretari in disponibilità, e comunque funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti delle province.

4. Possono stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale i comuni, per un massimo di due, la cui popolazione complessiva non superi i 10.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno che precede la stipula della convenzione. In ogni caso la distanza tra i due comuni deve essere tale da consentire al segretario l'esercizio ottimale delle funzioni previste dalla legge. L'Agenzia assicura il rispetto delle suddette condizioni.

5. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento del concorso pubblico o di apposito corso-concorso riservato in ragione di 1/3 dei posti messi a concorso ai dirigenti regionali e degli enti locali con almeno cinque anni di servizio.

6. Il concorso pubblico ed il corso-concorso sono banditi di regola ogni due anni dall'Agenzia regionale ed allo stesso possono partecipare coloro che sono in

possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza, in economia e commercio, scienze politiche.

7. L'accesso alle diverse fasce professionali è consentito esclusivamente previo superamento dei corsi di specializzazione e di formazione professionale tenuti dalla Scuola di cui all'articolo 6.

Art. 4.

Nomina, revoca, scioglimento consensuale, disponibilità e mobilità dei segretari

1. Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra coloro iscritti all'albo di cui all'articolo 3 e nella corrispondente fascia professionale.

2. Salvo quanto disposto dal comma 5, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco e del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario si intende confermato.

4. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, per gravi violazioni dei doveri di ufficio.

5. Il consiglio di amministrazione dell' Agenzia di cui all'articolo 5, comma 2, può prevedere in particolari casi di incompatibilità tra il segretario ed il sindaco o il presidente della provincia, previo conforme parere da parte dell'Agenzia, lo scioglimento consensuale dell'incarico.

6. Il segretario comunale e provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni.

7. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia per le attività della stessa, o per l'attività della Scuola superiore dei segretari comunali e provinciali, nonché per incarichi di reggenza o supplenza nelle sedi temporaneamente vacanti. I segretari comunali in disponibilità possono essere utilizzati per attività di studio e ricerca e per incarichi commissariali in attività sostitutive presso gli enti locali ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso l'amministrazione regionale o degli enti locali che ne facciano richiesta, presso gli enti strumentali regionali o degli enti locali, e comunque con oneri a

carico dell'ente presso cui presta servizio. Per tutto il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento previsto dal contratto di lavoro vigente in relazione alla fascia professionale di appartenenza.

8. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni regionali o di enti locali nella piena salvaguardia della posizioni giuridica ed economica.

9. L'utilizzazione del segretario nei casi di cui al comma 7 comporta l'interruzione del termine di collocamento in disponibilità.

Art. 5.

Agenzia autonoma regionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

1. E' istituita l'Agenzia autonoma regionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, ente di diritto pubblico regionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione, da ora in avanti denominata Agenzia'.

2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Regione e composto da nove componenti: due designati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana; due designati dall'ANCI - Sicilia tra i sindaci; uno designato dall'URPS tra i presidenti di provincia; due designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria in ambito regionale, tra gli iscritti all'Albo regionale dei segretari comunali e provinciali della Regione. Le funzioni di presidente sono svolte da un esperto designato dal Presidente della Regione, scelto tra docenti universitari, magistrati o dirigenti pubblici in servizio o collocati in congedo illimitato. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni sono svolte da un vicepresidente eletto dal consiglio nel proprio seno. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età

3. Ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia compete oltre al rimborso delle spese documentate, un gettone di presenza per ogni seduta valida, determinato con il medesimo decreto del Presidente della Regione di nomina del consiglio di amministrazione.

4. L'Agenzia adotta i provvedimenti necessari affinché i comuni e le province della Regione abbiano un proprio segretario titolare. A tal fine adotta tutte le iniziative, anche di ordine finanziario a suo carico, necessarie a sostenere i comuni più disagiati, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, a quelli collocati nelle isole minori o in zone disagiate ed ove sussistono gravi carenze strutturali e finanziarie che rendono particolarmente

complessa la gestione dell'ente.

5 L'Agenzia regionale, periodicamente in relazione alle esigenze di funzionamento proprie e di quelle della Scuola di cui all'articolo 5, determina la misura del fondo finanziario di mobilità di cui al comma 1 dell'articolo 8, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alle dimensioni dell'ente.

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Presidente della Regione adottato entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di rappresentanza di comuni e province e le organizzazioni sindacali di categoria, sono disciplinate l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia regionale; la gestione dell'albo e la sua articolazione in fasce professionali; le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo; il passaggio tra le fasce professionali; il procedimento disciplinare e la modalità di utilizzazione in via prioritaria dei segretari privi di incarico in posizione di disponibilità della Scuola.

Art. 6.

Scuola superiore della pubblica amministrazione locale della Regione.

1. E' istituita la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale della Regione con sede nel capoluogo della Regione. Per motivi connessi al buon funzionamento della Scuola è possibile prevedere sezioni staccate in altri capoluoghi di provincia

2. La Scuola ha l'obiettivo primario di formare professionalmente i segretari ed a tal fine per le spese di gestione e funzionamento si avvale delle risorse di cui all'articolo 8.

3. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione, sentito il consiglio di amministrazione dell'agenzia di cui all'articolo 5. Il decreto è adottato entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge e determina i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con università, istituti, enti, società di formazione e ricerca.

4. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì i criteri e le modalità per la formazione dei dirigenti degli enti locali e regionali, previa stipula di apposita convenzione con gli enti locali e regionali che ne facciano richiesta.

Art. 7.

Direttore generale

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e il presidente della provincia,

previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, che ne determina il compenso nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti da regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell' Ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia.

3. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell' Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell' esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

4. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione o per accertate violazioni dei doveri d'ufficio. La durata dell' incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.'

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali e provinciali sono a carico dei comuni e delle province presso cui prestano servizio.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6 si provvede tramite l'attribuzione all'Agenzia regionale di cui all'articolo 5 della quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativa agli enti locali della Regione, e tramite i proventi dei diritti di segreteria dei comuni e delle province della regione di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina contrattuale e all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Regione, di cui agli articoli 5 e 6, continuano ad applicarsi la disciplina nazionale ed i relativi regolamenti di attuazione, il contratto di lavoro nazionale e decentrato dei segretari comunali e provinciali.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 5, comma 6, i segretari comunali e

provinciali, ivi compresi quelli iscritti in fascia A' nell' Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pur mantenendo l'iscrizione all'Albo nazionale, possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale, nella fascia professionale corrispondente alla qualifica professionale in godimento, purché in servizio nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la sezione regionale della Sicilia dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, prevista dall'articolo 2 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, e presso la Scuola regionale della Sicilia per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, istituita con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 396, può richiedere entro i termini di cui al comma 2 il mantenimento in servizio presso l'Agenzia regionale e la Scuola regionale della Sicilia con il medesimo profilo giuridico ed economico.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

6) DDL N.227 del 26.09.08 - Riordino della Aziende sanitarie della Regione

Gruppo Parlamentare: PDL

Firmatari: **Leontini Innocenzo (PDL)** • Greco Giovanni (PDL)• Limoli Giuseppe (PDL).
• Torregrossa Raimondo (PDL)• D'Asero Antonino(PDL) • Bosco Antonino (PDL)•
Scammacca Della Bruca Guglielmo (PDL)• Campagna Alberto (PDL)• Marrocco Livio
(PDL)• Scilla Antonino (PDL) • Vinciullo Vincenzo (PDL)• Caputo Salvino (PDL)•
Marinese Ignazio (PDL)• Currenti Carmelo (PDL)• Corona Roberto (PDL)• Adamo
Giulia (Misto)• Mancuso Fabio Maria (PDL)• Leanza Edoardo (PDL)• Cristaudo
Giovanni (PDL)• Pugliese Salvatore (PDL)• Buzzanca Giuseppe (PDL)• Aricò
Alessandro (PDL)• Falcone Marco (PDL).

Argomenti: • Sanità

Organo d'Esame: Sesta Commissione Servizi Sociali e Sanitari

Iter

Attuale:

01 ott 2008 Annunzio assegnazione Seduta n. 25 AULA

Storico:

30 set 2008 Annunziato Seduta n. 23 AULA

30 set 2008 Assegnato per esame Commissione SESTA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, approvato con decreto dell'Assessorato della sanità 6 agosto 2007 prevede, al punto C.6., fra gli adempimenti finalizzati alla riduzione delle risorse destinate all'assistenza ospedaliera, la contrazione del numero delle aziende ospedaliere tramite adozione di idoneo provvedimento da parte della Regione.

Uno dei punti critici dell'assistenza ospedaliera, individuato nello stesso Piano di contenimento è quello relativo alla eccedenza di ricoveri sul territorio regionale rispetto ai parametri nazionali. Tale eccedenza è in buona parte determinata dal fenomeno della inappropriatezza dei ricoveri stessi.

La manovra di riduzione delle aziende ospedaliere passa attraverso l'adeguamento dell'assistenza territoriale e di base che deve recuperare la indispensabile funzione di prevenzione e filtro allo scopo di ridurre il numero complessivo dei ricoveri ed eliminare l'inappropriatezza degli stessi.

Al contempo deve necessariamente realizzarsi lo scorporo della funzione ospedaliera da quella

territoriale nella logica della separazione fra committenza e produzione delle prestazioni ospedaliere e nel rispetto del principio della libera scelta del fornitore da parte del cittadino. Nell'ambito della separazione della funzione di acquisto, l'azienda unità sanitaria locale assicurerà assistenza territoriale, prevenzione, monitoraggio dell'equilibrio fra domanda ed offerta, mentre l'azienda ospedaliera erogherà prestazioni ambulatoriali, assistenza ospedaliera (attività di ricovero nelle diverse forme) ed attività di emergenza.

Tutto ciò passa attraverso l'individuazione, nell'ambito di ciascuna provincia, di una azienda ospedaliera di riferimento nella quale confluiranno tutti i presidi ospedalieri con oltre 120 posti letto ricadenti nell'ambito territoriale della medesima provincia; mentre per i presidi con una dotazione di posti letto inferiori a 120 si procederà alla riqualificazione e riclassificazione di questi ultimi in ospedali di comunità, in attività territoriali quali country hospital, casa della salute, Hospice.

La ridefinizione degli ambiti territoriali ed istituzionali delle aziende sanitarie della Regione, che deve inevitabilmente portare ad una rideterminazione del numero complessivo delle stesse, non può prescindere da una attenta valutazione delle caratteristiche del territorio e della sua consistenza demografica. La Sicilia è per estensione della sua superficie, la più grande regione italiana e presenta inoltre caratteristiche orografiche con alta densità montana ed insufficiente rete viaria. Appare pertanto ragionevole, anche attraverso la comparazione con altri sistemi sanitari regionali, ipotizzare una azienda sanitaria mediamente ogni 218.000 abitanti.

Vanno mantenute, per la loro naturale funzione le due Aziende ARNAS di Palermo e Catania così come non può essere modificato l'assetto giuridico istituzionale delle tre Aziende Policlinico delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina.

Una specifica riflessione merita il problema dei cosiddetti centri di eccellenza', realizzati dalla Regione sulla base degli accordi di programma per il settore degli investimenti ex articolo 20 della legge n. 67/88 per potenziare quei settori di attività sanitaria che registrano una maggiore mobilità extraregionale. Detti centri, alcuni di essi ancora in corso di realizzazione, sono stati costituiti in fondazioni i cui soci fondatori sono la Regione e le aziende ospedaliere sanitarie di riferimento. Pur ritenendo fondamentale la funzione dei centri di eccellenza quale strumento di freno della mobilità extraregionale nonché di espressione della sanità regionale, si rileva come un momento di razionalizzazione della rete delle aziende sanitarie della Regione imponga una loro revisione istituzionale, Pertanto, la presente proposta di legge mira alla soppressione delle Fondazioni riconducibili ai centri di eccellenza in corso di realizzazione e, precisamente, la fondazione Saverio D'Aquino' di Messina, la Fondazione Gesualdo Clementi' di Catania e la Fondazione Michele

Gerbasi' di Palermo. Le attività dei predetti centri di eccellenza saranno trasferite, unitamente ai rapporti giuridici ed economici esistenti ed a quant'altro imputabile alla persona giuridica delle fondazioni sopresse, alla gestione delle aziende ospedaliere Papardo' di Messina, Vittorio Emanuele' di Catania e Civico' di Palermo.

La proposta di disegno di legge, così motivata, prevede, pertanto, una riduzione delle Aziende sanitarie della Regione da 29 a 23, inserendo all'interno del nuovo assetto istituzionale meccanismi di razionalizzazione e di buon funzionamento tendenti a garantire il virtuoso rilancio della sanità siciliana che costituisce, come è a tutti ben noto, la seconda fase attuativa del Piano di contenimento.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Classificazione delle aziende sanitarie

1. Le aziende sanitarie della Regione sono così classificate:
 - a) Aziende unità sanitarie locali;
 - b) Aziende ospedaliere;
 - c) Aziende policlinici delle Università degli studi.

Art. 2.

Individuazione delle aziende della Regione

1. In sede di individuazione della nuova rete delle aziende sanitarie della Regione trova attuazione il principio della netta separazione fra committenza ed erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera pubblica. Pertanto, la funzione ospedaliera pubblica viene scorporata dalla gestione delle aziende unità sanitarie locali e trasferita per intero alla gestione delle aziende ospedaliere.

2. Ai fini della costituzione di ogni azienda sanitaria viene utilizzato il parametro di 218.000 abitanti o frazione di esso. Per ciascuna provincia sono individuate, altresì, una o più aziende ospedaliere di riferimento in cui confluiscono gli ospedali della provincia medesima dotati, anche in seguito di accorpamento fra più presidi, di almeno 120 posti letto. Per i presidi con una dotazione di posti letto inferiore a 120 si procede alla riqualificazione e riclassificazione in ospedali di comunità, in attività territoriali quali Country Hospital, casa della salute, Hospice.

3. I bacini territoriali infraregionali individuati dall'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 sono ridotti da quattro a due, di cui uno per la

Sicilia occidentale (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) ed uno per la Sicilia orientale (province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna).

4. Sono confermate le due aziende per le elevate specialità Civico - Benfratelli - G. Di Cristina e M. Ascoli' di Palermo e Garibaldi - San Luigi e S. Currò, Ascoli - Tomaselli' di Catania. E' mantenuto l'assetto giuridico istituzionale delle aziende Policlinici Universitari di Palermo, Catania e Messina.

5. Sulla base dei principi e dei criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la nuova rete delle aziende sanitarie della Regione è così individuata:

BACINO TERRITORIALE SICILIA OCCIDENTALE

PROVINCIA DI PALERMO

Azienda Unità Sanitaria Locale
Azienda Ospedaliera: Villa Sofia, Cervello, Ingrassia,
Termini, Petralia, Partinico,
Corleone; Cefalù.
Azienda per le Elevate specialità Civico, Benfratelli,
G. Di Cristina e M. Ascoli
Azienda Policlinico dell'Università degli Studi

PROVINCIA DI TRAPANI

Azienda Unità Sanitaria Locale
Azienda Ospedaliera: S. Antonio Abate, Alcamo, Marsala,
Castelvetrano, Mazara,
Pantelleria, Salemi

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Azienda Unità Sanitaria Locale
Azienda Ospedaliera: S. Giovanni di Dio, Sciacca,
Canicattì, Licata, Ribera

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Azienda Unità Sanitaria Locale
Azienda Ospedaliera: S. Elia, Gela, Mussomeli, S.
Cataldo, Niscemi, Mazzarino

BACINO TERRITORIALE SICILIA ORIENTALE

PROVINCIA DI CATANIA

Azienda Unità Sanitaria Locale
Azienda Ospedaliera: Vittorio Emanuele, Cannizzaro,
Caltagirone, Paterno', Biancavilla,
Bronte, Militello, Acireale, Giarre
Azienda per elevate specialità Garibaldi, San Luigi e S.
Currò, Ascoli-Tomaselli'
Azienda Policlinico dell'Università degli Studi

PROVINCIA DI MESSINA

Azienda Unità Sanitaria Locale
Azienda Ospedaliera: Papardo, Piemonte, Taormina. Lipari,
Patti, S. Agata, Barcellona,
Milazzo, Mistretta
Azienda Policlinico dell'Università degli Studi

PROVINCIA DI SIRACUSA

Azienda Unità Sanitaria Locale

Azienda Ospedaliera: Umberto 1, Augusta, Lentini., Avola,
Noto

PROVINCIA DI RAGUSA
Azienda Unità Sanitaria Locale
Azienda Ospedaliera: OMPA, Vittoria. Comiso, Modica,
Scicli

PROVINCIA DI ENNA
Azienda Unità Sanitaria Locale
Azienda Ospedaliera: Umberto I, Leonforte, Nicosia,
Piazza Armerina

Art. 3.

Fondazioni - Centri di eccellenza

1. Sono soppresse le Fondazioni Saverio D'Aquino di
Messina, Gesualdo Clementi di Catania, Michele Gerbasi
di Palermo.

2. Le funzioni, i rapporti giuridici ed economici
esistenti e quant'altro imputabile alla persona giuridica
delle fondazioni soppresse di cui al comma 1 sono
trasferiti rispettivamente alla gestione delle aziende
ospedaliere Papardo di Messina, Vittorio Emanuele di
Catania e Civico di Palermo

Art. 4.

Funzione di committenza

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2 comma 1 della presente legge ed ai sensi
dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, entro il
31 ottobre di ciascun anno le Aziende unità sanitarie
locali contrattano con le aziende ospedaliere e con le
strutture private accreditate, ivi comprese le strutture
specialistiche e di diagnostica strumentali ed i
laboratori, la tipologia e la quantità delle prestazioni
da erogare agli assistiti del servizio sanitario
nazionale, nell'inderogabile rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, degli indirizzi e dei tetti di
spesa fissati con decreto assessoriale da emanarsi, a
valere per l'anno successivo, entro il 30 settembre.

Art. 5.

Area vasta

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
razionalizzazione del sistema erogativi e degli acquisti
di beni e servizi in ambiti più estesi di quelli
provinciali, la Regione istituisce le seguenti aree vaste
comprendendovi i territori delle seguenti province:

Area vasta 1 - Palermo, Trapani, Agrigento e
Caltanissetta.

Area vasta 2 - Catania, Messina, Ragusa, Siracusa,
Enna.

2. L'area vasta:

- a) realizza il coordinamento delle attività sanitarie delle aziende facenti parte del bacino in relazione ai fabbisogni sanitari ed alle esigenze socio-sanitarie, documentate dal punto di vista epidemiologico;
- b) razionalizza il sistema degli acquisti di beni e servizi a maggiore impatto economico funzionale;
- c) individua modelli gestionali e le strutture deputate a realizzarli, nell'ambito del rispettivo bacino.

Art. 6.

Distretto sanitario di base

1. Il Distretto sanitario di base costituisce l'articolazione dell'Azienda sanitaria locale all'interno della quale vengono erogate le prestazioni in materia di prevenzione individuale o collettiva, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria della popolazione che per le loro caratteristiche devono essere garantite in maniera diffusa ed omogenea sul territorio.

2. Il Distretto deve coincidere con l'ambito territoriale dell'intero comune o di quelli di più comuni con divieto di frammentazione territoriale. Nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina è istituito un unico distretto sanitario, il cui ambito territoriale coincide con quello dei preesistenti distretti sanitari cittadini, fatte salve diverse previsioni del Piano sanitario regionale (P.S.R.). Il bacino di utenza di ciascun ambito distrettuale non può essere inferiore a 80.000 abitanti.

Art. 7.

Razionalizzazione della rete ospedaliera

1. Allo scopo di razionalizzare la rete ospedaliera le aziende sanitarie, sulla base di quanto previsto dai provvedimenti di ridefinizione della rete ospedaliera regionale, procedono alla soppressione di unità operative, complesse o semplici, doppie o ripetitive all'interno delle stesse aziende o dei singoli presidi ospedalieri, tenuto conto dell'indice occupazionale, del peso medio dei ricoveri, dei tassi di operatività e dell'appropriatezza delle prestazioni eseguite.

2. Il personale delle unità operative soppresse viene riutilizzato prioritariamente all'interno delle strutture sanitarie della medesima azienda, nel rispetto della disciplina di appartenenza e tenuto conto delle esigenze di organico, ovvero nell'ambito delle strutture di riabilitazione e lungodegenza ospedaliera, nonché delle strutture ambulatoriali ospedaliera e territoriali e per l'implementazione delle cure domiciliari.

3. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, gli ospedali con dotazione pari o superiore, anche a seguito di accorpamento fra più presidi, a 120 posti letto per acuti confluiscono nelle aziende ospedaliera di cui al medesimo articolo. Gli ospedali con dotazione inferiore a 120 posti letto per acuti provvisoriamente assegnati alle Aziende ospedaliera sono trasferiti con Decreto

dell'Assessore per la sanità nell'azienda unità sanitaria locale della provincia di riferimento, per essere rifunzionalizzati in centri di prima emergenza, presidi territoriali di assistenza ed ospedali di comunità, secondo le previsioni del Piano sanitario regionale e della rete ospedaliera regionale. Il personale eventualmente in esubero per effetto dei processi di riconversione di cui al presente comma è riutilizzato prioritariamente per le attività di assistenza territoriale quali rete degli Hospice, RSA, cure domiciliari.

4. Il Direttore di struttura complessa, soppressa per effetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, viene ricollocato in altra unità operativa con incarico di tipologia inferiore, nel rispetto delle garanzie e tutele giuridiche ed economiche previste dall'articolo 15 quater del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.

Riabilitazione e lungodegenza

1. Per conseguire il migliore utilizzo delle risorse disponibili ed in via sperimentale, le aziende sanitarie ed ospedaliere possono stipulare con strutture private accordi prevedenti forme di gestione integrata delle attività di riabilitazione e lungodegenza, mediante l'utilizzo comune di personale, beni, servizi e risorse finanziarie.

2. Alla rete di riabilitazione e lungodegenza delle strutture pubbliche può essere destinato il personale medico e tecnico-sanitario risultante in esubero per effetto della razionalizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 8.

Art. 9.

Modalità e tempi di attuazione del riordino delle aziende sanitarie

1. La riduzione del numero delle aziende sanitarie della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge è realizzata entro il 30 giugno 2009.

2. Il personale, il patrimonio, i rapporti giuridici ed economici esistenti e quant'altro imputabile alla persona giuridica delle aziende sanitarie sopresse per effetto dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, transitano alle nuove aziende sanitarie ed ospedaliere di riferimento, che attiveranno la relativa gestione stralcio.

3. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, i direttori generali delle aziende sanitarie che hanno subito modifiche per via della confluenza nella Azienda stessa di altre aziende ospedaliere, sono nominati commissari per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, con mantenimento del trattamento economico previsto dai

contratti individuali di lavoro in atto vigenti.

4. Ai direttori generali delle aziende preesistenti, all'atto della cessazione delle funzioni di commissario di cui al comma 3 compete, ove non riconfermati nella funzione di Direttori generali delle aziende sanitarie, una indennità di risoluzione di rapporto di lavoro corrispondente al trattamento economico mensile previsto dal contratto individuale di lavoro per il numero di mensilità mancanti alla scadenza del contratto medesimo in conformità a quanto previsto dal Codice civile.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 11.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

7) DDL N.131 del 10.07.08 Disposizioni in materia di operatività degli aeroporti siciliani

Gruppo Parlamentare: PDL

Firmatari: Leontini Innocenzo (PDL)• Musotto Francesco (Misto)

Argomenti: • Trasporti

Organo d'Esame: Iter Concluso

Iter

Attuale:

18 ago 2008 Concluso

Storico:

14 lug 2008 Assegnato per esame Commissione QUARTA
16 lug 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 3 0400 Commissione QUARTA
23 lug 2008 Annunziato Seduta n. 10 AULA
23 lug 2008 Annunzio assegnazione Seduta n. 10 AULA
23 lug 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 4 0400 Commissione QUARTA
23 lug 2008 Richiesto parere Comitato qualità legislazione Seduta n. 4 0400
Commissione QUARTA
23 lug 2008 Esitato per Aula Seduta n. 4 0400 Commissione QUARTA
30 lug 2008 Parere espresso Comitato qualità legislazione Seduta n. 4 1600 Comitato
per la qualità della legislazione
30 lug 2008 Esaminato in Aula Seduta n. 14 AULA
06 ago 2008 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 17 AULA
08 ago 2008 Inviato Presidenza della Regione
14 ago 2008 Lr 14 agosto alr 2008 nlr 5 Titolo : Interventi in favore della sicurezza
dei voli negli aeroporti
18 ago 2008 Pubblicazione Gurs n. 38 del 18 agosto 2008

LEGGE APPROVATA IL 6 AGOSTO 2008

Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti.

Art. 1.

Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti

1. Dopo il primo comma dell'articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

Con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno

1976 n. 78 per le opere di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti, dotate delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti'.

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica per gli aeroporti già in esercizio alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.